

## **sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

# **Sara Difesa pronta**

il contratto di assicurazione per gli infortuni

## **Fascicolo Informativo**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione  
del contratto di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

Modello 60SDP edizione 10/2011



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

## NOTA INFORMATIVA – PRODOTTO SARA DIFESA PRONTA

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società [www.sara.it](http://www.sara.it)**

### Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 -FAX +39 06 8475223 -Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) -Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: 312.597.000
- Capitale sociale : 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: 298.640.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,15 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

### INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO - GARANZIE INFORTUNI

**Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattauzioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.**

### DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è di durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 1.13 Proroga dell'assicurazione, della normativa di polizza. **Per i contratti di durata poliennale è prevista per il Contraente la facoltà di recedere dal contratto alle scadenze annuali di polizza senza oneri a suo carico. Il recesso andrà inviato tramite lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.**

### COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Garanzia base - Indennità per infortunio (un indennizzo prefissato in caso delle seguenti lesioni da infortunio: fratture, lussazioni, ustioni) art. 1.6

Garanzia base - Invalidità permanente grave (postumi invalidanti permanenti superiori al 30% secondo la tabella per la valutazione del grado di Invalidità permanente da infortunio) Art. 1.7

Garanzia aggiuntiva - Rimborso spese sanitarie da infortunio Art. 1.8

La polizza prevede limitazioni ed esclusioni dalla copertura assicurativa o condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo agli Artt. 1.5 Rischi esclusi dall'assicurazione, 1.10 Persone non assicurabili, 1.12 Pagamento del premio, 1.14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 1.15 Altre assicurazioni, 1.16 Aggravamento del rischio – Cambiamento dell'attività professionale, 1.19 Denuncia del sinistro ed obblighi dell'assicurato.

La polizza prevede la presenza di franchigie, scoperti, sottolimiti e massimali agli Artt. 1.6 Garanzia base - Indennità per infortunio, 1.7 Garanzia base - Invalidità permanente grave, 1.8 Garanzia aggiuntiva - Rimborso spese sanitarie da infortunio, della normativa di polizza.

**Nella normativa di polizza non è previsto un limite massimo di età assicurabile.**

## NOTA INFORMATIVA – PRODOTTO SARA DIFESA PRONTA

### Esempio di liquidazione indennizzo:

#### Garanzie prestate:

Indennità per infortunio, Invalidità Permanente grave e Rimborso spese di cura da infortunio.

Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di polizza cui consegue:

- una frattura esposta dell'omero (con postumi di Invalidità permanente inferiori al 30%)
- spese per prestazioni sanitarie non avvenute durante il ricovero per un totale di € 1.500,00.

L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad **€ 3.500,00** così di seguito composto:

#### **Indennità per infortunio :**

Nella Tabella indennizzi alla frattura su detta corrisponde un indennizzo pari ad € 2.300,00

#### **Rimborso spese sanitarie:**

Totale indennizzo per Rimborso spese sanitarie (scoperto 20% per prestazioni sanitarie non avvenute durante il ricovero )  
€ 1.200,00

**Indennizzo TOT: € 3.500,00**

### II Esempio:

Si verifica un sinistro indennizzabile a termini di polizza cui consegue:

- una Invalidità permanente pari al 34%
- spese per prestazioni sanitarie non avvenute durante il ricovero per un totale di € 1.500,00.

L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad **€ 26.200,00** così di seguito composto:

#### **Invalidità permanente grave:**

per un' Invalidità permanente compresa tra 31 e 50% viene corrisposta la somma di € 25.000,00

#### **Rimborso spese sanitarie:**

Totale indennizzo per Rimborso spese sanitarie (scoperto 20% per prestazioni sanitarie non avvenute durante il ricovero)  
€ 1.200,00

**Indennizzo TOT: € 26.200,00**

### DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 1.14 della normativa di polizza. Si richiama anche l'Art. 1.15 Altre assicurazioni, della normativa di polizza.**

### AGGRAVAMENTO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO – CAMBIAMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento (con particolare riferimento al cambio di attività professionale dichiarata) e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. Artt. 1.16, 1.17 della normativa di polizza.

A titolo di esempio, nel prodotto, circostanza di aggravamento/diminuzione del rischio è la variazione di attività lavorativa. Artt. 1.16, 1.17 della normativa di polizza.

### PREMIO

**Il premio di polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali per i premi di importo annuo superiore ad € 200,00 (duecento), verso aumento del 3%.**

### MEZZI DI PAGAMENTO

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

### ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e delle somme assicurate.

## **DIRITTO DI RECESSO**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 1.20 Disdetta in caso di sinistro, della normativa di polizza.

**Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.**

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

## **TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

## **LEGGE APPLICABILE**

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

## **REGIME FISCALE**

Il contratto prevede la garanzia infortuni, per la quale il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Infortuni: 2,50%

## **LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

Il sinistro (vedi definizione sul Glossario) insorge per la garanzia Invalidità permanente grave con lo stabilizzarsi dei postumi ai quali residua un'invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza, vedi Allegato 1 Tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente da infortunio, nella normativa di polizza; relativamente alle garanzie Indennità per infortunio e Rimborso spese di cura da infortunio, nel momento in cui si avverano le condizioni descritte in polizza relativamente alle su dette garanzie.

**Sono previste in polizza modalità e termini per la denuncia del sinistro**, regolati all' art. 1.19 Denuncia del sinistro ed obblighi dell'assicurato, della normativa contrattuale.

L'Assicurato deve sempre consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, Art. 1.19 Denuncia del sinistro ed obblighi dell'assicurato, della normativa di polizza. In caso di presenza di postumi di Invalidità permanente grave potrebbe essere richiesto all'assicurato di sottoporsi a visita medica. Non sono previste spese a carico dell'assicurato per l'accertamento del danno fatta eccezione di quelle per l'eventuale acquisizione della cartella clinica (ove richiesta) che rimangono a carico dell'assicurato.

**Relativamente alla liquidazione dell'indennizzo** si rimanda agli artt. 1.9 Criteri di indennizzabilità, 1.19 Denuncia del sinistro ed obblighi dell'assicurato, della normativa contrattuale.

## **RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa – Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

## **ARBITRATO**

Le eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità dei sinistri nonché sul grado di invalidità permanente grave possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Art. 1.21 della normativa di polizza. **In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

## GLOSSARIO

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto;

**Franchigia:** la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

**Frattura :** Interruzione della continuità di un osso, dimostrata radiologicamente. La frattura si dice esposta quando il moncone osseo perfora l'epidermide.

**Indennizzo / indennità:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;

**Invalità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

**Istituto di cura:** l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, alla erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;

**Lussazione :** Spostamento di un osso rispetto ad un altro in un'articolazione, con discontinuità completa e non parziale dei capi ossei articolari, documentata tramite diagnostica per immagini, in relazione alla quale è eseguita una riduzione effettuata da personale sanitario in istituto di cura. **Sono escluse le recidive nonché le sub-lussazioni.**

**Malattia:** ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio;

**Massimale:** la somma entro la quale la Società presta la garanzia;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche

**Ricovero diurno (Day-Hospital):** la permanenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

**Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro;

**Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;


**Società:** SARA assicurazioni spa;

**Ustione :** Lesione provocata dal calore che determina la distruzione della pelle e/o dei tessuti sottostanti.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale  
Alessandro Santoliquido





## **sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

# **Sara Difesa pronta**

Condizioni di assicurazione

Modello 91AS edizione 10/2011



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**  
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.  
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008  
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni DM CIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

<b>DEFINIZIONI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>GARANZIE INFORTUNI</b>	<b>pag. 4</b>
Art. 1.1 Rischi assicurati	pag. 4
Art. 1.2 Rischio volo	pag. 4
Art. 1.3 Infortuni determinati da calamità naturali	pag. 4
Art. 1.4 Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione	pag. 4
Art. 1.5 Rischi esclusi dall'assicurazione	pag. 4
Art. 1.6 Garanzia Base - Indennità per infortunio	pag. 5
Art. 1.7 Garanzia Base - Invalidità permanente grave	pag. 7
Art. 1.8 Garanzia Aggiuntiva - Rimborso spese sanitarie da infortunio	pag. 7
Art. 1.9 Criteri di indennizzabilità	pag. 8
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 8</b>
Art. 1.10 Persone non assicurabili	pag. 8
Art. 1.11 Validità territoriale	pag. 8
Art. 1.12 Pagamento del premio	pag. 8
Art. 1.13 Proroga dell'assicurazione	pag. 9
Art. 1.14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 9
Art. 1.15 Altre assicurazioni	pag. 9
Art. 1.16 Aggravamento del rischio – Cambiamento dell'attività professionale	pag. 9
Art. 1.17 Diminuzione del rischio	pag. 9
Art. 1.18 Modifiche dell'assicurazione	pag. 9
Art. 1.19 Denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato	pag. 10
Art. 1.20 Disdetta in caso di sinistro	pag. 10
Art. 1.21 Controversie – Arbitrato irrituale	pag. 10
Art. 1.22 Rinuncia al diritto di surrogazione	pag. 10
Art. 1.23 Oneri fiscali	pag. 10
Art. 1.24 Rinvio alle norme di legge	pag. 10
Art. 1.25 Mediazione	pag. 10
<b>CONDIZIONE SPECIALE RISERVATA AI SOCI ACI</b>	<b>pag.11</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>pag. 12</b>
1) Tabella per la valutazione del grado di Invalidità permanente da infortunio	pag. 12
2) Elenco delle attività professionali	pag. 14

---

### DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto;

**Franchigia:** la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

**Frattura :** Interruzione della continuità di un osso dimostrata radiologicamente. La frattura si definisce **esposta**, quando il moncone osseo perfora l'epidermide.

**Indennizzo / indennità:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;

**Invalidità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

**Istituto di cura:** l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, alla erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;

**Lussazione:** spostamento di un osso rispetto ad un altro in un'articolazione, con discontinuità completa e non parziale dei capi ossei articolari, documentato tramite diagnostica per immagini, in relazione alla quale è eseguita una riduzione effettuata da personale sanitario in istituto di cura. **Sono escluse le recidive nonché le sub-lussazioni**

**Malattia:** ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio;

**Massimale:** la somma entro la quale la Società presta la garanzia;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche

**Ricovero diurno (Day-Hospital):** la permanenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

**Rischio:** la possibilità che si verifichi il sinistro;

**Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società:** SARA assicurazioni spa;

**Ustione:** Lesione provocata dal calore che determina la distruzione della pelle e/o dei tessuti sottostanti.

**Art. 1.1 Rischi assicurati**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali o secondarie dichiarate in polizza;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

L'assicurazione, nei limiti previsti dalla presente normativa, comprende anche:

- a) l'asfissia non da origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento od il congelamento;
- e) la folgorazione;
- f) le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
- g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- h) gli infortuni subiti in stato di incoscienza o malore, purché non causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- i) gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente;
- l) gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.

L'assicurazione è inoltre estesa ai rischi indicati nei successivi art. 1.2 "Rischio volo", art. 1.3 "Infortuni determinati da calamità naturali", art. 1.4 "Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione" del presente contratto, nei limiti e con le modalità ivi descritte.

**Art. 1.2 Rischio volo**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.5 "Rischi esclusi dall'assicurazione" del presente contratto, più avanti riportato, l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; su aeromobili di Aereoclubs; su apparecchi per il volo da diporto sportivo. La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso.

**Art. 1.3 Infortuni determinati da calamità naturali**

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

**Art. 1.4 Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.5 "Rischi esclusi dall'assicurazione" del presente contratto, più avanti riportato, sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione, o da atti di terrorismo che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

**Art. 1.5 Rischi esclusi dall'assicurazione**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) da suicidio e tentato suicidio;

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

- f) da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. 1.4 "Infortuni causati da guerra guerriglia ed insurrezione" del presente contratto;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- h) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- i) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; si precisa che è considerata pratica di sport anche l'effettuazione di "prove libere" – amatoriali e non – all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali, ad esempio, autodromi, nonché l'utilizzo di veicoli o natanti a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possono essere considerati aree o specchi d'acqua assoggettati all'obbligo di assicurazione di cui D.l.gs. 7 settembre 2005 n.209 e sue successive modificazioni;
- l) dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni attività comportante l'utilizzo, anche come passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio) salvo quanto disposto dall'art. 1.2 "Rischio volo" del presente contratto;
- m) dalla pratica di qualsiasi sport costituente per l'Assicurato attività professionale (principale o secondaria) o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- n) dalla pratica dei seguenti sport/attività:  
bob, sci estremo o acrobatico o sci alpinismo, snow-board, bike trial, bike downhill, rafting, canyoning o idrospeed, canoa in tratti caratterizzati da rapide, salto dal trampolino con sci od idrosci, kite-surf, alpinismo o scalata di rocce e ghiacciai oltre il 3° grado della Scala di Monaco e/o svolti "in solitaria" (cioè progressione su roccia e/o ghiacciaio senza l'assicurazione di un compagno di cordata (non si considerano "in solitaria" le escursioni comunque compiute sino a livello E.E.A. - Escursionisti Esperti con Attrezzatura compreso dalla Scala delle Difficoltà Escursionistiche), Free-climbing (arrampicata libera o "in solitaria"), salto con l'elastico nel vuoto, speleologia, pugilato, football americano, rugby, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, atletica pesante, triathlon, immersioni con autorespiratore, hockey su ghiaccio;
- o) partecipazione a corse o gare - e relative prove od allenamenti - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, calcistiche, di pallavolo e basket, organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi simili o patrocinati dagli stessi.

Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplezia, le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione

### **Art. 1.6 Garanzia Base - Indennità per infortunio**

La Società, qualora l'infortunio causi all'Assicurato una delle lesioni individuate nella tabella riportata nella pagina che segue, denominata "Tabella Indennizzi", corrisponde all'assicurato l'indennizzo indicato in tabella per le lesioni previste. La garanzia viene prestata fino al limite massimo per sinistro di € 20.000,00. La liquidazione avverrà sulla base di quanto disposto dal successivo art. 1.9 "Criteri di indennizzabilità".

**Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente superiore al 30% non si applica il presente articolo ma l'indennizzo viene calcolato sulla base del successivo art. 1.7 Garanzia base - Invalidità permanente grave.**

## TABELLA INDENNIZZI

**FRATTURE****CAPO (teca cranica, massiccio facciale, esclusi denti)**

frattura della teca cranica	€ 2.300,00
frattura massiccio facciale	€ 2.300,00

**TRONCO**

frattura clavicola	€ 1.900,00
frattura scapola	€ 1.900,00
frattura sterno	€ 1.900,00
Frattura costole (almeno due costole, indennizzo complessivo)	€ 800,00

**Colonna vertebrale***tratto cervicale*

frattura del corpo/anello vertebrale	€ 4.500,00
frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo vertebrale	€ 1.500,00

*tratto dorso-lombare*

frattura del corpo/anello vertebrale	€ 3.400,00
frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo vertebrale	€ 1.500,00

*tratto sacro coccigeo*

frattura di ogni singolo osso	€ 800,00
-------------------------------	----------

**Ossa del Bacino***frattura di anca o coccige*

€ 2.300,00

**ARTI SUPERIORI***omero ulna radio*

una o più fratture non esposte (per singolo osso)	€ 800,00
una o più fratture esposte (per singolo osso)	€ 2.300,00

*ossa della mano (escluse dita)*

frattura di una o più ossa che compongono il carpo e/o il metacarpo o il polso	€ 1.500,00
--	------------

*ossa della dita*

frattura falange/falangina/falangetta (almeno due falangi, indennizzo complessivo)	€ 800,00
--	----------

**ARTI INFERIORI***Femore*

frattura esposta	€ 3.800,00
frattura non esposta	€ 1.500,00

*Rotula*

Frattura	€ 1.500,00
----------	------------

*tibia/perone*

Frattura non esposta, per singolo osso	€ 800,00
Frattura esposta, per singolo osso	€ 1.900,00

**Fratture articolari caviglia (per ogni osso)**

€ 1.200,00

**ossa del piede (escluse dita)**

frattura di una o più ossa	€ 1.900,00
----------------------------	------------

**ossa delle dita del piede**

frattura di almeno tre falangi, indennizzo complessivo	€ 800,00
--	----------

**USTIONI 2° e 3° grado**

superiori al 20% della superficie corporea	€ 7.500,00
dal 9% al 20% della superficie corporea	€ 4.500,00

**LUSSAZIONI**

Anca	€ 3.000,00
Ginocchio	€ 1.500,00
Gomito	€ 1.500,00
Spalla	€ 1.900,00
Polso	€ 1.500,00
Caviglia	€ 1.500,00

### Art. 1.7 Garanzia Base - Invalidità permanente Grave

L'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencate nella "Tabella per la valutazione del grado di Invalidità permanente da infortunio" di cui all'Allegato 1.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella Tabella di cui all'Allegato 1, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella Tabella di cui all'Allegato 1, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità Permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella Tabella di cui all'Allegato 1 e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di Invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella di cui all'Allegato 1 e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere, al massimo, il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Se l'invalidità permanente è di grado accertato :

- a) pari o inferiore al 30% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo;
- b) compreso tra 31 e 50 punti percentuali, viene corrisposto il 50% del capitale assicurato riportato sul simple di polizza;
- c) superiore al 50% della totale, viene corrisposto l'intero capitale assicurato riportato sul simple di polizza;

Il capitale assicurato riportato sul simple di polizza rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata contrattuale; pertanto l'indennizzo, relativo ad uno o più sinistri, non potrà essere, nell'arco della durata contrattuale, maggiore del capitale medesimo. La corresponsione dell'intero capitale assicurato implica, per l'Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della garanzia.

**L'applicazione del presente articolo esclude l'applicazione del precedente art. 1.6 Garanzia base - Indennità per infortunio, pertanto gli indennizzi non potranno cumularsi.**

### Art. 1.8 Garanzia Aggiuntiva - Rimborso spese sanitarie da infortunio

(garanzia valida solo se selezionata sul simple di polizza con pagamento del relativo premio)

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio la Società rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata indicata sul frontespizio di polizza le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure e protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio, con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegati nella protesi sono rimborsabili fino a concorrenza di € 1.040 mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sanitarie sopra elencate che non risultino avvenute durante il ricovero (anche diurno) in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto, che resterà a carico dell'Assicurato, pari al 20% delle spese indennizzabili, ed il cui importo in cifra assoluta non potrà comunque essere inferiore a € 75,00.

La Società, questa provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, secondo le seguenti modalità: il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica, e delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio sarà quello medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

### Art. 1.9 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la percentuale di invalidità permanente di cui all'art. 1.7 "Garanzia base - Invalidità permanente grave" del presente contratto sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

#### Fratture ossee

Per la liquidazione dell'indennizzo è necessario che la frattura sia diagnosticata entro 15 giorni dalla data dell'infortunio. Inoltre la diagnosi deve essere certificata da esame di diagnostica per immagini (radiografia, T.A.C., R.M.N.) effettuato in un Pronto soccorso pubblico o in un Istituto di cura autorizzato all'esercizio della diagnostica per immagini.

#### Lussazione

La lussazione è indennizzabile solo se viene eseguito esame di diagnostica per immagini prima della riduzione e a condizione che la riduzione venga effettuata in un Pronto Soccorso pubblico in Istituto di cura, da personale sanitario. Non potrà essere in ogni caso indennizzata la lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva).

#### Ustione

La quantificazione della percentuale di superficie corporea colpita da ustioni, ed il tipo di ustione (secondo o terzo grado) avviene in base a quanto indicato nella documentazione medica rilasciata da un Pronto Soccorso pubblico.

**In tutti i su detti casi dovrà essere inviata la documentazione medica che consenta inequivocabilmente l'identificazione dell'Assicurato e la verifica della diagnosi definitiva delle lesioni subite.**

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1.10 Persone non assicurabili

**Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive e stati paranoidi.**

**La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.**

**La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.**

### Art. 1.11 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo

### Art. 1.12 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora alla scadenza indicata nel frontespizio di polizza Mod. 90AS, l'età raggiunta, anche da uno solo degli assicurati, comporti in base alla tariffa vigente un premio diverso da quello inizialmente pattuito, la Società provvede a richiedere l'adeguamento del premio, mediante comunicazione della variazione inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di non accettazione l'assicurato può effettuare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, altrimenti con il pagamento del premio il contratto si proroga tacitamente per un anno e così via di anno in anno.

### Art. 1.13 Proroga dell'assicurazione

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1.12 "Pagamento del Premio", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno, e così successivamente. **Per i contratti di durata poliennale è prevista per il Contraente la facoltà di recedere**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

dal contratto alle scadenze annuali di polizza senza oneri a suo carico. Il recesso andrà inviato tramite lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale.

### Art. 1.14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

### Art. 1.15 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

### Art. 1.16 Aggravamento del rischio - Cambiamento dell'attività professionale

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate.

In caso di sinistro la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Qualora l'infortunio si verifichi nello svolgimento di una attività professionale diversa da quella indicata nel simple di polizza, l'indennizzo spettante a termini di polizza è corrisposto:

**IN MISURA INTEGRALE**, se l'attività svolta al momento del sinistro corrisponde ad una classe professionale uguale od inferiore a quella dichiarata;

**NELLA PERCENTUALE INDICATA NELLA SOTTOSTANTE TABELLA**, se all'attività svolta al momento del sinistro corrisponde una classe professionale più elevata.

Al fine della valutazione del grado di rischio inerente le varie attività professionali, si fa riferimento alla classificazione risultante dall' "Elenco delle attività professionali" (allegato 2).

Qualora al momento del sinistro l'attività effettivamente svolta dall'Assicurato risulti differente da quella indicata in polizza e risulti tra quelle elencate nella classe professionale "R.D." (vedi "Elenco delle attività professionali" - allegato 2), non verrà corrisposto alcun indennizzo in quanto tali attività non risultano assicurabili.

Per la classificazione di attività eventualmente non citate nell' "Elenco delle attività professionali" saranno utilizzati criteri di equivalenza od analogia ad attività elencate.

		Attività indicata nel modulo di polizza			
		Classe A	Classe B	Classe C	Classe D
Attività al momento del sinistro	Classe A	=	=	=	=
	Classe B	85%	=	=	=
	Classe C	67%	80%	=	=
	Classe D	55%	65%	65%	=

### Art. 1.17 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate, la Società è tenuta ad adeguare il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato come da percentuali indicate nella tabella di cui all' art. 1.16 "Aggravamento del rischio - Cambiamento dell'attività professionale", ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 1.18 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 1.19 Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

In ogni caso, l'Assicurato deve sempre consentire alla Società, le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia, ed, in caso di ricovero, ove richiesto dalla Società, produrre copia conforme all'originale della cartella clinica completa.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

### **Art. 1.20 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 1.21 Controversie - Arbitrato**

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli contenuti nelle precedenti sezioni.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 1.9 - "Criteri d'indennizzabilità" del presente contratto, possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

### **Art. 1.22 Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

### **Art. 1.23 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 1.24 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 1.25 Mediazione**

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>

### CONDIZIONE SPECIALE RISERVATA AI SOCI ACI

Qualora l'Assicurato sia socio dell'ACI ed il rapporto di associazione abbia avuto inizio in data antecedente alla prima scadenza annuale della presente polizza, nei casi di infortunio subito:

- alla guida di autovetture o natanti ad uso privato, di motocicli di qualsiasi cilindrata nonché di ciclomotori e velocipedi;
- durante verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia del veicolo;
- come passeggero di veicoli pubblici e/o privati - esclusi quelli aerei e subacquei - autorizzati al trasporto di persone;
- in qualità di pedone, in aree pubbliche, in conseguenza di investimenti ad opera di veicoli

l'indennizzo spettante verrà maggiorato del 10%.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

### ALLEGATI

#### Allegato 1)

#### Tabella per la valutazione del grado di Invalidità permanente da infortunio

*Perdita, anatomica o funzionale, di:*

	<i>Destro</i>	<i>Sinistro</i>
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

*Anchilosi*

- della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%

*Paralisi completa:*

- del nervo radiale	35%	30%
- del nervo ulnare	20%	17%

*Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:*

- al di sopra della meta' della coscia	70%
- al di sotto della meta' della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
- al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%

*Perdita anatomica o funzionale di:*

- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un dito del piede diverso dall'alluce	1%
- falange ungueale dell'alluce	2,5%

*Anchilosi:*

- dell'anca in posizione favorevole	35%
- del ginocchio in estensione	25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
- della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%

*Paralisi completa del nervo:*

- sciatico popliteo esterno	15%
-----------------------------	-----

Esiti di frattura scomposta di una costa

1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12° dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
<i>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</i>	
- un occhio	25%
- ambedue gli occhi	100%
<i>Sordità completa di:</i>	
- un orecchio	10%
- ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
- monolaterale	4%
- bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
- un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

**Allegato 2)**

**Elenco delle attività professionali**

**Classe Professionale A**

Agenti :

- di cambio o di borsa od immobili
- di commercio
- di investigazione
- di pubblicità, teatrali, di collocamento, cinematografici
- di assicurazione

Agricoltori che non prendono parte a lavori manuali

Antiquari senza restauro

Allevatori di animali che non prestano lavoro manuale

Amministratori

Architetti occupati prevalentemente in ufficio

Arredatori

Assistenti sociali

Autotrasportatori, titolari di impresa che non prestano lavoro manuale

Avvocati

Badanti

Barbieri

Biologi

Benestanti senza particolari occupazioni o pensionati

Bigliettai

Casalinghe

Cassieri (banca, cinema, teatro, ecc.)

Clero (esclusi missionari)

Commercialisti (liberi professionisti)

Consulenti aziendali

Corrieri (amministrativo)

Dentisti

Diplomatici

Dirigenti occupati solo in ufficio

Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accesso a cantieri, ponti, impalcature, ecc.

Disegnatori occupati solo in ufficio

Distributori automatici di carburante (gestori) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili

Enologi ed enotecnici

Erboristi

Estetisti

Farmacisti

Fotografi solo in studio

Fotografi anche all'esterno (esclusi fotoreporter all'estero)

Galleristi (galleria d'arte)

Geologi occupati solo in ufficio

Geometri occupati solo in ufficio

Giornalisti :

- cronisti e corrispondenti

Impiegati amministrativi in genere

Imprenditori in genere che non lavorano manualmente

Ingegneri occupati solo in ufficio

Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale

Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale

Interpreti

Istruttori di teoria di scuola guida

Magazzinieri - senza impiego di mezzi di sollevamento

Magistrati

Manicure

Massaggiatori

Medici (esclusi effetti emanazioni radioattive per medici radiologi)

Musicisti

Negozi - Esercizi commerciali (proprietari od addetti) :

- abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

- articoli in pelle, calzature
- giocattoli, articoli sportivi
- cartolerie, librerie
- articoli od apparecchi fotografici e di ottica,
- dischi e musica, strumenti musicali
- rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria
- tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori
- elettrodomestici, radio TV, mobili, articoli igienico-sanitari: per tutti, esclusa l'installazione
- frutta e verdura,
- casalinghi
- bar, caffè, bottiglierie
- animali
- articoli religiosi

Notai

Odontotecnici

Ostetriche

Parrucchieri da donna

Pedicure

Periti liberi professionisti

Pittori

Pompe funebri (ufficio)

Promotori finanziari

Psicanalisti – Psicologi

Puericultrici

Ricevitoria lotto

Sarti

Scrittori

Segretari comunali

Sociologi

Studenti

Vetrinisti

### **Classe Professionale B**

Agenti marittimi (commissario avaria)

Agrimensori ed agronomi

Albergatori

Allenatori sportivi - Insegnanti di discipline sportive

Allevatori di animali che prestano lavoro manuale (altri animali diversi da equini, ovini, suini)

Ambulanti

Animatori turistici

Antiquari con restauro (vedi restauratori)

Apicoltori

Arbitri

Architetti che accedono anche ai cantieri

Armaioli (solo vendita)

Armatori

Attori, cantanti, direttori artistici, musicisti

Autisti di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanze, autofficine

Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente

Bagnini

Bidelli

Bigiotteria (lavorazione)

Biliardi e biliardini, videogiochi (gestori di sale di)

Biologi con uso di sostanze chimiche

Callisti – podologi

Cameraman (no estero)

Camerieri

Cantinieri

Cappellai

Casari

Cave a giorno : proprietari od addetti che non lavorano manualmente

Ceramiche, maioliche, porcellane (lavorazione)

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SARA DIFESA PRONTA

Cesellatori  
Cinematografi (operatori)  
Commessi viaggiatori - Piazzisti  
Concessionari auto - motoveicoli  
Cordami (lavorazione)  
Custodi e guardarobieri  
Decoratori, intonacatori, stuccatori - solo a terra  
Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature  
Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro manuale  
Disinfestatori  
Disoccupati  
Distributori automatici di carburante (gestori) con manutenzione, lavaggio e simili  
Domestici/e  
Ebanisti - Intarsiatori - Intagliatori di legno  
Esattori - Ufficiali giudiziari  
Fattorini e messi  
Fiorai  
Fornai  
Fuochisti, addetti ad impianti di riscaldamento  
Geometri che accedono anche ai cantieri  
Giardinieri - Vivaisti – Orticoltori  
Gommisti  
Guantai  
Guardiacaccia - Guardiapesca - Guardie campestri  
Guide turistiche  
Imballatori  
Imbalsamatori  
Impiegati tecnici  
Indossatori/trici  
Infermieri diplomati  
Ingegneri che accedono anche ai cantieri  
Insegne : installazione fino a 4 mt. da terra  
Ispettori di assicurazione/bancari  
Istruttore di pratica di scuola guida  
Lavanderie, tintorie, stirerie (addetti)  
Linotipisti, litografi  
Macchine da scrivere, calcolatrici e computer (riparazioni)  
Macellai (no macellazione)  
Magazzinieri con impiego di mezzi di sollevamento  
Materassai  
Mediatori in genere  
Modellisti  
Modisti - Magliaie - Bustaie – Camiciaie  
Necrofori  
Negozi - Esercizi commerciali (proprietari od addetti) :  
- elettrodomestici, radio TV, mobili, articolo igienico-sanitari :compresa istallazione/ no antenne  
- ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli  
- oreficerie, orologerie, gioiellerie  
- panettiere, pasticcerie, gelaterie; per tutti compresa produzione propria  
- salumerie, rosticcerie, pescherie  
Orologiaio (riparazione)  
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)  
Pastori  
Pellicciai  
Pittori: artisti su impalcature  
Pompe funebri (trasporto)  
Portavalori  
Postini  
Pulizie, addetti (interni)  
Rammendatrici – Ricamatrici  
Registi cine/teatro/televisione  
Restauratori

Rilegatori di libri  
Riparatori radio TV  
Ristoratori (ristoranti, trattorie, pizzerie - proprietario ed addetti)  
Scultori  
Sindacalisti  
Tappezzieri  
Tessili (lavorazione)  
Topografi  
Vasai  
Veterinari  
Vigili urbani

**Classe Professionale C**

Accalappiacani  
Allevatori di animali che prestano lavoro manuale (equini, bovini, suini)  
Analisti chimici  
Antennisti (installatori di antenne RADIO - TV)  
Ascensoristi  
Autisti di autobus pubblici e da turismo o di autocarri e motocarri senza carico e scarico  
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio, etc.  
Barcaioli  
Biciclette (vendite e riparazioni)  
Borse e pelletterie (fabbricazione di)  
Botanici  
Bronzo e rame (lavorazione)  
Calzolai  
Canestri (fabbricazione di)  
Cantonieri  
Carrozzeri di autoveicoli  
Cartiere (addetti)  
Cave a giorno senza uso di mine : proprietari od addetti che lavorano manualmente  
Chimici (fabbricazione)  
Collaudatori di autoveicoli - esclusi modelli da competizione  
Corniciai  
Corrieri con recapito  
Cromatori e nichelatori  
Cuochi  
Cuo e pellami (lavorazione)  
Distillatori  
Decoratori, intonacatori, stuccatori su impalcature o ponti  
Elettrauto  
Elettricisti che lavorano all'interno di edifici od a contatto con correnti a bassa tensione (600 V corrente continua e 400 V corrente alternata)  
Floricoltori  
Fonditori  
Fabbri solo a terra  
Fuochisti in impianti industriali  
Galvanoplastica (addetti)  
Geologi occupati anche all'esterno  
Giornalai  
Guardie notturne, giurate  
Idraulici solo all'interno di edifici od a terra  
Imbianchini (v. decoratori)  
Impiegati con accesso a cantieri o ambienti con sostanze tossiche  
Imprenditori edili che prendono parte a lavoro manuale  
Insegnante di equitazione  
Lucidatori (pelle, mobili, metalli)  
Macellai (si macellazione)  
Macchinisti di treno  
Maniscalchi

Marinai  
Marmisti solo a terra  
Montatori meccanici  
Materie plastiche (stampaggio di)  
Meccanici  
Mobili (fabbricazione di)  
Mosaicisti solo all'interno dei prefabbricati  
Mugnai  
Netturbini - operatori ecologici  
Pavimentatori e piastrellisti  
Plastica - stampaggio lamiere plastiche  
Pulizie, addetti (in esterni)  
Riscaldamento - installazione e/o riparazioni  
Saldatori (con lavorazione autogena od elettrica)  
Scalpellini non in cava  
Scaricatori portuale/doganale/mercati  
Soffiatori di vetro  
Specchi (lavorazione)  
Strumenti musicali (fabbricazione)  
Sughero (lavorazione)  
Tipografi  
Tornitori  
Vulcanizzatori  
Zincografi

**Classe Professionale D**

Agricoltori che prendono parte a lavori manuali  
Armaioli (produzione, riparazione, preparazione cartucce)  
Abbattitori di piante/boscaioli  
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico  
Autotrasportatori che guidano anche veicoli, con carico e scarico  
Bottai  
Carpentieri  
Cave a giorno con uso di mine: proprietari od addetti che lavorano manualmente  
Celluloide, plastica e simili (lavorazione)  
Elettricisti che lavorano all'esterno di edifici e/o a contatto con correnti ad alta tensione  
Fabbri anche su impalcature e ponti  
Facchini  
Falegnami  
Fuochi d'artificio – lavorazione  
Gruisti  
Idraulici con accesso a ponti, impalcature e tetti  
Insegne : installazione oltre i 4 mt. da terra o su tetti  
Lattonieri anche su impalcature e ponti  
Marmisti anche su impalcature e ponti  
Miniere (addetti)  
Mosaicisti con accesso a ponti e impalcature  
Muratori  
Pescatori  
Spazzacamino  
Trattoristi  
Verniciatori su impalcature, tetti, esterno navi  
Vetrai  
Vigili del fuoco

**Classe professionale "R.D." (Attività non assicurabili sul prodotto Sara Difesa pronta).**

Archeologi

Ballerini professionisti

Calciatori di serie A-B-C e di altre serie o divisioni

Cameraman inviati speciali all'estero

Ciclisti professionisti e dilettanti/amatori con gare "elite"

Fantini

Fotoreporter all'estero

Giornalisti inviati speciali all'estero

Guide alpine

Militari

Missionari

Palombari

Poliziotti/Questori

Pugili

Radiologi con rischio radiazioni

Skipper

Sommozzatori

Speleologi

Sport motonautici

Sport agonistici